



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.2.2014
COM(2014) 82 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**concernente l'istituzione di un Fondo europeo per gli usi minori nel campo dei prodotti
fitosanitari**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

concernente l'istituzione di un Fondo europeo per gli usi minori nel campo dei prodotti fitosanitari

SINTESI

Il regolamento (CE) n. 1107/2009 disciplina l'immissione dei prodotti fitosanitari (PF) sul mercato e contiene disposizioni speciali per l'applicazione e l'autorizzazione dei cosiddetti usi minori, vale a dire impieghi dei PF che non sono economicamente sostenibili per l'industria fitosanitaria, ma sono importanti per i coltivatori. Il regolamento prescrive alla Commissione di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'istituzione di un Fondo europeo per gli usi minori corredata, se del caso, di una proposta legislativa. Gli obiettivi di tale relazione sono i seguenti:

- fornire informazioni sulla situazione relativa agli usi minori secondo le informazioni trasmesse degli Stati membri e dalle organizzazioni interessate;
- presentare la strategia di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne gli usi minori;
- presentare i possibili interventi analizzati nello studio preliminare finanziato dalla Commissione;
- informare il Parlamento europeo e il Consiglio circa le conclusioni della Commissione in merito a una possibile proposta legislativa per l'istituzione di un Fondo europeo per gli usi minori.

Gli usi minori sono perlopiù connessi alle colture minori, che nel complesso rappresentano un valore di circa 70 miliardi di euro l'anno, equivalente al 22% del valore totale della produzione di piante dell'UE. È stato calcolato che l'impatto diretto sul settore agricolo (ossia le perdite di produzione vegetale e l'aumento dei costi supplementari per gli agricoltori) rappresenta più di un miliardo di euro l'anno. In aggiunta la maggior parte degli Stati membri ritiene gli usi minori talmente importanti da giustificare già oggi la spesa di circa 8 milioni di euro in fondi strutturali e manodopera per la soluzione di questo problema.

La Commissione rileva che le cause principali dei problemi concernenti gli usi minori sono le seguenti:

- mancanza di incentivi economici atti a favorire le domande di autorizzazione di PF;
- disponibilità variabile di PF per usi minori, date le differenze esistenti in relazione agli incentivi economici e alle esigenze nei diversi Stati membri;
- difficoltà di accesso e di impiego dei percorsi normativi per ottenere estensioni degli usi a favore di terzi;
- mancanza di informazioni sulle iniziative esistenti in altri Stati membri.

Sono stati presi in considerazione quattro possibili interventi, tramite i quali la Commissione potrebbe:

- 1) non stanziare alcun finanziamento;

- 2) ripristinare il gruppo di esperti dell'UE sugli usi minori;
- 3) finanziare parzialmente l'istituzione di una struttura di coordinamento (segretariato tecnico) composta da un segretariato centrale indipendente incaricato di coordinare il lavoro tra gli Stati membri e le parti interessate;
- 4) finanziare parzialmente una struttura di coordinamento (segretariato tecnico) e progetti specifici.

Dalle opinioni degli Stati membri e delle parti interessate è emersa con chiarezza la richiesta di attivare un intervento coordinato a livello europeo (cui si è mostrato favorevole il 96% dei partecipanti all'inchiesta generale promossa dall'FCEC, mentre il 4% ha risposto di non sapere). Nessun interesse è stato espresso per le opzioni 1 e 2. I responsabili delle decisioni politiche hanno espresso una preferenza maggioritaria per l'opzione 3, mentre i coltivatori e l'industria fitosanitaria hanno indicato chiaramente di preferire l'opzione 4.

Avendo constatato che il coordinamento a livello europeo è essenziale per risolvere il problema degli usi minori, che gli Stati membri hanno già avviato iniziative nazionali al riguardo e che le parti interessate hanno iniziato una serie di attività di base, la Commissione propone di istituire un gruppo di coordinamento.

La Commissione è del parere che, a breve e medio termine, sarebbe sufficiente l'istituzione di una piattaforma di coordinamento, cui la Commissione è pronta a contribuire finanziariamente a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Una volta istituito e reso operativo tale meccanismo, la Commissione ne valuterà il funzionamento e i risultati e potrà proporre ulteriori misure appropriate.

INDICE

1.	INTRODUZIONE	4
1.1.	Contesto della relazione e quadro normativo europeo	4
1.2.	Obiettivo della relazione	5
2.	PRODOTTI FITOSANITARI E USI MINORI	5
2.1.	Il problema	5
2.2.	Importanza economica degli usi minori	7
2.3.	Iniziative esistenti a livello di UE e negli Stati membri	8
2.4.	Usi minori nei paesi terzi	9
3.	STRATEGIA PER GLI USI MINORI A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009	9
3.1.	Armonizzazione della disponibilità di prodotti fitosanitari	10
3.2.	Incentivi all'industria	11
3.3.	Estensioni delle autorizzazioni	11
3.4.	Maggiore chiarezza	12
3.5.	Fondo europeo per gli usi minori	12
4.	OPZIONI PROGRAMMATICHE CONSIDERATE	12
5.	CONCLUSIONI	13

1. INTRODUZIONE

1.1. Contesto della relazione e quadro normativo dell'UE

Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, disciplina l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea. Tale regolamento, che il 14 giugno 2011 ha abrogato la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, stabilisce una procedura globale di valutazione del rischio e di autorizzazione per le sostanze attive e per i prodotti contenenti tali sostanze.

Le sostanze attive da impiegare come prodotti fitosanitari sono valutate ed approvate a livello di UE, mentre i singoli prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze sono valutati ed autorizzati dagli Stati membri in relazione a colture e ad organismi nocivi specifici nell'ambito di un quadro normativo armonizzato.

Il regolamento (CE) n. 1107/2009 pone l'accento sui cosiddetti "usi minori", vale a dire usi di prodotti fitosanitari su terreni di dimensioni talmente ridotte da non giustificare l'investimento che l'industria deve realizzare per ottenere un'autorizzazione per un prodotto, rendendola dunque non redditizia. Gli usi minori riguardano prevalentemente colture minori o molto minori (compresa la maggior parte dei prodotti ortofrutticoli, dei vivai e dei fiori) ed hanno un valore complessivo stimato pari a un massimo di 70 miliardi di euro l'anno, che rappresenta il 22% del valore totale della produzione vegetale dell'UE.

L'articolo 3, paragrafo 26, del regolamento (CE) n. 1107/2009 offre la seguente definizione di "uso minore":

"Per uso minore si intende l'uso di un prodotto fitosanitario in uno specifico Stato membro su vegetali o prodotti vegetali che:

- non sono ampiamente diffusi in tale Stato membro; o*
- sono ampiamente diffusi, per far fronte ad un'esigenza eccezionale in materia di protezione dei vegetali."*

Se non c'è nessuna domanda da parte dell'industria per un uso specifico di un prodotto, non vi può essere alcuna valutazione né alcuna autorizzazione; da tale situazione può derivare in molti casi una mancanza di opzioni fitosanitarie. Tale mancanza di prodotti fitosanitari autorizzati interessa prevalentemente colture minori, ma è importante anche in relazione alle malattie o agli organismi nocivi meno comuni che colpiscono le grandi colture.

Il problema degli usi minori interessa anche la produzione biologica, in quanto nessun prodotto fitosanitario è esente dall'obbligo di valutazione ed autorizzazione, compresi quelli che possono essere impiegati nell'agricoltura biologica.

La maggior parte degli Stati membri è interessata dalle questioni attinenti agli usi minori e, in fase di discussione precedente l'adozione del regolamento (CE) n. 1107/2009, numerosi Stati membri ed alcune parti interessate hanno richiesto l'adozione di incentivi sotto forma di un Fondo europeo volto a coordinare interventi a livello europeo per affrontare la questione degli

usi minori. Nel 2011 la Commissione europea ha finanziato uno studio preliminare per l'elaborazione della presente relazione¹; tale studio è disponibile sul sito web della Commissione².

1.2. Obiettivo della relazione

La presente relazione ha i seguenti obiettivi:

- fornire informazioni sulla situazione relativa agli usi minori secondo le informazioni trasmesse degli Stati membri e dalle organizzazioni interessate;
- presentare la strategia di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne gli usi minori;
- presentare i possibili interventi analizzati nello studio preliminare finanziato dalla Commissione;
- informare il Parlamento europeo e il Consiglio circa le conclusioni della Commissione in merito a una possibile proposta legislativa per l'istituzione di un Fondo europeo per gli usi minori.

2. PRODOTTI FITOSANITARI E USI MINORI

2.1. Il problema

La mancanza di opzioni fitosanitarie destinate ad usi minori era già nota prima del 1991, quando la direttiva 91/414/CEE ha istituito il primo quadro normativo dell'Unione europea sui prodotti fitosanitari. Tale direttiva fissava già due disposizioni principali volte ad aumentare la disponibilità di prodotti fitosanitari per i coltivatori ed a migliorare il livello di armonizzazione in tutta l'UE. Tali disposizioni riguardavano la possibilità di a) riconoscere reciprocamente in uno Stato membro le autorizzazioni concesse in un altro Stato membro e b) estendere le autorizzazioni esistenti agli usi minori, tramite la presentazione di un fascicolo ridotto.

Tuttavia, nonostante le disposizioni della direttiva 91/414/CEE, la situazione concernente gli usi minori non è migliorata. Tale risultato è riconducibile principalmente ai seguenti motivi:

- la notevole riduzione di sostanze attive approvate a livello di UE, ad esempio in seguito al programma di revisione delle sostanze attive esistenti, realizzato tra il 1993 e il 2009. Tale programma ha portato al ritiro di circa il 70% delle sostanze attive presenti sul mercato prima del 1993;
- l'uso molto limitato degli strumenti di semplificazione per gli usi minori forniti dalla direttiva 91/414/CEE (vale a dire il riconoscimento reciproco e l'estensione degli usi minori);
- la mancanza di incentivi all'industria atti a favorire la presentazione di fascicoli per l'autorizzazione per usi minori³.

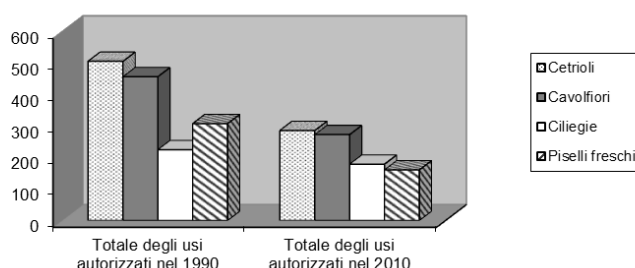
¹ Lo studio è stato effettuato dal Food Chain Evaluation Consortium (Conorzio per la valutazione della catena alimentare) (in appresso FCEC).

² http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/study_establishment_eu_fund.pdf.

³ L'elaborazione e la valutazione dei dati relativi ad un uso minore può costare oltre 200 000 euro.

Poiché le autorizzazioni sono rilasciate dagli Stati membri e non esiste una rassegna degli usi minori a livello di UE, è difficile fornire una stima del numero totale di usi per i quali non esistono soluzioni per la protezione delle colture. L'FCEC ha identificato oltre 1 400 casi (coltura x organismo nocivo) per i quali non esiste un prodotto fitosanitario autorizzato. Tale elenco non è peraltro esaustivo. Inoltre, la Commissione ha raccolto i dati relativi a quattro colture di quattro Stati membri dalla cui analisi emerge chiaramente che nel periodo 1990-2010 si è verificata una riduzione sostanziale del numero di autorizzazioni disponibili per soluzioni efficaci di protezione delle colture minori, come dimostra il grafico 1.

Grafico 1: Numero di usi autorizzati su cetrioli, cavolfiori, ciliegie e piselli freschi nel periodo 1990-2010 in Germania, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito



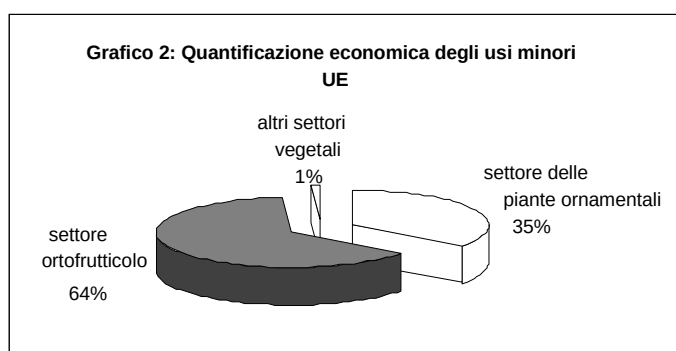
In relazione alle malattie ed agli organismi nocivi identificati nelle quattro colture oggetto di tale studio, per 30 di essi (su un totale di 209) non esistevano prodotti fitosanitari idonei a controllarli. Inoltre, per 161 organismi nocivi non vi era disponibilità di prodotti fitosanitari autorizzati in almeno uno dei quattro Stati membri oggetto di studio. Questi dati illustrano il problema degli usi minori e la necessità di risolverlo. Tuttavia, essi confermano anche che gli Stati membri non hanno sempre sfruttato appieno le possibilità che la direttiva 91/414/CEE prevede qualora esistano soluzioni disponibili in altri Stati membri o per altre colture.

Un livello insufficiente di protezione dagli organismi nocivi può avere ripercussioni a diversi livelli, in quanto mette in pericolo la produzione sostenibile di colture alimentari di elevata qualità, estremamente diversificate e di alto valore all'interno dell'UE. La mancanza di soluzioni fitosanitarie è suscettibile di provocare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente a causa degli eventuali usi illeciti di prodotti fitosanitari. In aggiunta, la mancanza di usi fitosanitari, insieme ad altri fattori, potrebbe incidere sulla competitività dell'agricoltura dell'UE.

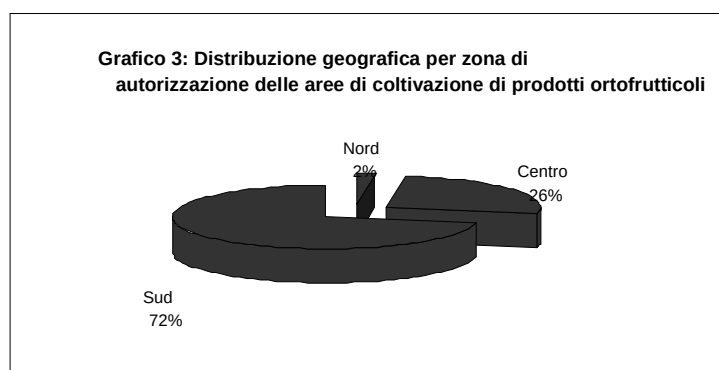
Nonostante i pochi dati economici disponibili a livello delle parti interessate, lo studio dell'FCEC fornisce un'indicazione sull'impatto economico derivante dalla mancanza di soluzioni fitosanitarie per usi minori. È stato calcolato che l'impatto diretto (ossia le perdite di produzione vegetale e l'aumento dei costi supplementari per gli agricoltori) rappresenta più di un miliardo di euro. Gli effetti socioeconomici ed ambientali indiretti sono stati stimati nell'ordine di 100 milioni di euro. Tali effetti includono la disoccupazione locale e le perdite di biodiversità (ad esempio in zone come l'Europa meridionale, in cui determinate produzioni tradizionali, quali le piante aromatiche, non sarebbero più possibili). Tali dati si riferiscono a una superficie totale di oltre 9 milioni di ettari.

2.2. Importanza economica degli usi minori

La locuzione "usi minori" può evocare l'idea di un valore economico contenuto; al contrario, gli usi minori interessano in realtà colture speciali di elevato valore, come i prodotti ortofrutticoli, le piante ornamentali, le piante da vivaio (vegetali destinati alla piantagione) e le piante aromatiche. Ai fini della presente relazione tutte queste colture sono ritenute minori, sebbene in taluni Stati membri alcune di esse siano colture principali. Tali colture speciali hanno un valore di circa 70 miliardi di euro l'anno, pari al 22% del valore totale della produzione del settore agricolo⁴. Il settore ortofrutticolo rappresenta da solo circa 45 miliardi di euro nell'UE-27⁵ e produce in totale 70 milioni di tonnellate di verdure e 40 milioni di tonnellate di frutta all'anno. Il valore di mercato stimato delle piante ornamentali è pari a 27 miliardi di euro all'anno. Il grafico 2 rappresenta la quantificazione economica degli usi minori nell'UE.



Le zone di coltivazione dei prodotti ortofrutticoli nell'UE-27 (la cui ripartizione zonale è illustrata nel grafico 3) coprono rispettivamente 4,6 e 1,8 milioni di ettari circa, che nel complesso rappresentano circa il 17% dei volumi totali di produzione dell'UE.



⁴ Tali valori sono stime ricavate dai dati Eurostat, che non distinguono tra colture maggiori e minori. Alcuni prodotti ortofrutticoli, come le mele, sono colture principali nella maggior parte degli Stati membri, mentre taluni seminativi, come il riso, sono considerati colture minori nella maggior parte degli Stati membri in cui si coltiva il riso.

⁵ Lo studio è stato realizzato prima dell'adesione della Croazia.

2.3. Iniziative esistenti a livello di UE e negli Stati membri

La questione degli usi minori interessa la maggior parte degli Stati membri, che da diversi anni sono al lavoro per trovare una soluzione sia a livello nazionale sia nell'ambito del gruppo di esperti dell'UE sugli usi minori.

2.3.1. Fondi nazionali

I fondi nazionali sono spesso impiegati per sostenere l'estensione degli usi minori e per finanziare le prove di efficacia e le prove sui residui richieste per gli usi minori. Il bilancio annuale consacrato a tal fine dagli Stati membri varia da 40 000 euro a 1 000 000 di euro e si compone di finanziamenti pubblici, privati o misti; tali cifre non tengono conto del valore dei contributi prestati sotto forma di servizi o manodopera. Il totale annuale dei finanziamenti stanziati in tutti gli Stati membri può essere valutato in circa 8 milioni di euro, che vengono spesi in progetti di ricerca. I finanziamenti vengono destinati a specifici progetti nazionali, senza alcun coordinamento dei diversi interventi realizzati nell'UE.

Nel corso dell'indagine svolta dall'FCEC, 15 Stati membri hanno indicato che gli usi minori sono considerati talmente importanti da richiedere investimenti in manodopera e fondi strutturali per risolvere tale questione. Nessuno ritiene tuttavia che le risorse disponibili siano sufficienti a risolvere il problema a livello nazionale. Inoltre, 10 Stati membri non dispongono di alcuna risorsa.

2.3.2. Gruppi di esperti dell'UE

Il gruppo di esperti dell'UE sugli usi minori, istituito dalla Commissione tra il 2002 e il 2009, era composto da:

- 1) un comitato direttivo composto di rappresentanti politici di Stati membri selezionati, due coordinatori e la Commissione. Il comitato direttivo è stato incaricato di dirigere le politiche generali e della gestione del lavoro dei gruppi tecnici;
- 2) due gruppi tecnici, uno per l'Europa meridionale e uno per l'Europa settentrionale, ciascuno di essi guidato da un coordinatore (uno per la Francia e uno per i Paesi Bassi) e composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri. Anche le parti interessate (rappresentanti dei produttori, degli agricoltori, delle organizzazioni non governative, dell'industria dei pesticidi) sono state invitate a partecipare ai gruppi tecnici. Tali gruppi sono stati incaricati di trovare soluzioni tecniche per gli usi minori individuando i problemi, condividendo informazioni, stabilendo priorità comuni ed organizzando la condivisione dei lavori. Queste attività hanno portato allo sviluppo di progetti riguardanti lo scambio di dati, il riconoscimento reciproco volontario e la produzione di dati.

Attraverso i gruppi di esperti gli Stati membri hanno sviluppato una collaborazione bilaterale e multilaterale.

Sebbene siano considerati una piattaforma efficace per lo scambio di idee e la condivisione del lavoro, i gruppi di esperti non hanno raggiunto un livello sufficiente di attuazione delle soluzioni ai problemi degli usi minori. Per tale motivo, e per il ruolo estremamente limitato che ha avuto nelle autorizzazioni nazionali, nel 2009 la Commissione ha deciso di interrompere tale iniziativa. Successivamente alcuni Stati membri hanno continuato a sviluppare iniziative regionali o nazionali, come gruppi tecnici di lavoro con un ruolo di coordinamento tra autorità nazionali e parti interessate tra cui i coltivatori, l'industria, i centri di ricerca e i servizi di divulgazione.

2.4. Usi minori nei paesi terzi

A livello internazionale gli usi minori sono oggi riconosciuti come una questione prioritaria che richiede una soluzione.

Nel 2007 il programma dell'OCSE relativo ai pesticidi ha istituito il gruppo di esperti sugli usi minori (GEUM) i cui membri⁶ si adoperano per sviluppare la cooperazione internazionale e gli orientamenti tecnici finalizzati ad agevolare la registrazione dei pesticidi per usi minori.

Alcuni paesi, in particolare gli Stati Uniti, l'Australia ed il Canada, hanno messo in atto iniziative nazionali in materia di usi minori.

Nel 1963 negli Stati Uniti il Cooperative State Research, Education and Extension Service (servizio cooperativo statale per la ricerca, l'istruzione e la divulgazione) facente capo all'USDA (ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti), in collaborazione con l'Environmental Protection Agency (Agenzia per la protezione ambientale), ha istituito il cosiddetto programma IR-4 (progetto di ricerca interregionale n. 4) con l'obiettivo di agevolare la raccolta di dati relativi ai residui e all'efficacia dei pesticidi⁷ ai fini della loro registrazione o della nuova registrazione per usi minori, nonché di facilitare la fissazione delle tolleranze per i residui di prodotti chimici per uso minore in o su prodotti agricoli di base.

Il programma IR-4 è frutto della collaborazione tra il governo e l'industria e si avvale di un bilancio federale pari a circa 8 milioni di euro l'anno. A questo si aggiungono i finanziamenti e il contributo delle parti interessate, che si calcola permettano di raddoppiare il bilancio. Il programma IR-4 ha segnalato oltre 550 autorizzazioni gestite tra il 2008 e la metà del 2011.

3. STRATEGIA PER GLI USI MINORI A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009

⁶ Australia (presidenza), Austria, Belgio, Canada, Repubblica ceca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Repubblica slovacca, Slovenia, Regno Unito, Stati Uniti, Commissione europea, FAO, EPPO, IBMA, US IR-4 e l'industria.

⁷ Nell'ambito del programma IR-4 sono stati istituiti 25 centri di ricerca in tutto il territorio degli Stati Uniti, che hanno partecipato a 100 studi sostenuti annualmente da circa 650 esperimenti sul campo.

Il regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari stabilisce diverse norme per evitare che la diversificazione dell'agricoltura e dell'orticoltura sia compromessa dalla mancanza di prodotti fitosanitari.

Nel complesso tali disposizioni vengono combinate in una strategia integrata; da un'applicazione piena e corretta di tale strategia ci si attende una graduale diminuzione dei problemi relativi agli usi minori.

3.1. Armonizzazione della disponibilità di prodotti fitosanitari

Con l'obiettivo di semplificare le procedure, armonizzare la disponibilità dei prodotti fitosanitari e ridurre il carico di lavoro che grava sugli Stati membri per la valutazione dei prodotti fitosanitari, e quindi al fine di accelerare il processo di autorizzazione, il regolamento (CE) n. 1107/2009 ha introdotto un sistema di valutazione zonale dei prodotti fitosanitari in base al quale l'Unione europea viene divisa in tre zone (settentrionale, centrale e meridionale), nelle quali gli Stati membri sono tenuti al riconoscimento reciproco delle valutazioni e delle autorizzazioni di un prodotto fitosanitario rilasciate da uno Stato membro della medesima zona. Per determinati usi, comprese talune applicazioni molto importanti di usi minori nelle serre, nel trattamento dei semi o nei trattamenti successivi alla raccolta, l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro può essere fatta valere in un altro Stato membro indipendentemente dalle rispettive zone di appartenenza.

A condizione che le pratiche agricole siano comparabili ed al fine di garantire un accesso più rapido al mercato e una disponibilità di prodotti fitosanitari più armonizzata, in particolare per quel che concerne gli usi minori, il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni è obbligatorio entro scadenze brevi e fisse. Questo sistema, noto anche come "sistema zonale" (articolo 40), promuoverà attivamente l'armonizzazione perché impone agli Stati membri di effettuare un'unica valutazione all'interno di una zona (o nell'intera UE per le applicazioni nelle serre, nel trattamento di semi o nei trattamenti successivi alla raccolta).

L'unica deroga prevista dalla disciplina del riconoscimento reciproco consiste nella possibilità per uno Stato membro di rifiutare l'autorizzazione del prodotto fitosanitario qualora, data la propria specifica situazione agricola o ambientale, abbia motivi sufficienti per ritenere che il prodotto in questione comporti un rischio inaccettabile per la salute umana o degli animali o per l'ambiente.

Le attività di coordinamento all'interno delle zone e a livello di UE sono già in corso; ne verranno inoltre previste di nuove per garantire la piena attuazione delle nuove disposizioni. Si prevede che la piena e corretta applicazione del sistema zonale avrà una forte influenza positiva sugli usi minori.

Nell'ambito di tale attività risulta essenziale lo scambio di informazioni relative alle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in corso di esame oppure di quelle che sono già state rilasciate. Per questo motivo la Commissione sta sviluppando una banca dati a livello di UE per migliorare la condivisione delle informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e i terzi; tale iniziativa mira ad aiutare la Commissione, gli Stati membri e i richiedenti dell'industria ad ottemperare ai propri obblighi giuridici, oltre a informare il pubblico in generale.

3.2. Incentivi all'industria

Il regolamento (CE) n. 1107/2009 contiene anche due disposizioni principali che rappresentano un incentivo per favorire lo sviluppo di soluzioni per gli usi minori da parte dell'industria.

- Procedura semplificata per la fissazione di livelli massimi di residui (LMR).

Nel contesto della procedura di approvazione l'industria è invitata a presentare domanda per tutti i LMR previsti, compresi non solo gli usi maggiori ma anche gli usi minori (articolo 11, paragrafo 2, ed articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009).

Le domande relative agli LMR saranno valutate contemporaneamente all'approvazione della sostanza attiva al fine di risparmiare tempo e risorse a tutti i livelli. L'obiettivo è quello di garantire che al momento dell'approvazione della sostanza attiva possa essere stabilito il maggior numero possibile di LMR al fine di accelerare ed agevolare il processo di autorizzazione degli usi pertinenti a livello degli Stati membri.

- Proroga della protezione dei dati

La protezione dei dati (articolo 59) è prorogata di tre mesi per ciascuna estensione dell'autorizzazione per usi minori fino a un massimo di tre anni supplementari, ad eccezione dei casi in cui la proroga dell'autorizzazione non comporti la presentazione di nuovi dati relativi ai residui. Questa disposizione dovrebbe avere delle ripercussioni positive sul numero delle domande di usi minori.

3.3. Estensioni delle autorizzazioni

L'articolo 51 stabilisce talune norme semplificate che permettono ai terzi, ai titolari dell'autorizzazione, agli organismi ufficiali o scientifici, alle organizzazioni agricole professionali o agli utilizzatori di chiedere un'estensione delle autorizzazioni vigenti ad usi minori non ancora interessati da tale autorizzazione. Disposizioni analoghe erano già in vigore a norma della direttiva 91/414/CEE.

Tale articolo consente inoltre agli Stati membri di adottare misure per facilitare o incoraggiare la presentazione di tali domande, senza peraltro specificare ulteriormente di quali misure si tratti, lasciando così un ampio margine di libertà e di iniziativa agli Stati membri.

Il regolamento (CE) n. 1107/2009 ha mantenuto le disposizioni di semplificazione già introdotte dalla direttiva 91/414/CEE ed ha rafforzato la flessibilità di cui godono gli Stati membri che intendono fare l'uso migliore e più efficace delle norme che disciplinano le estensioni. Tale maggiore flessibilità permette oggi agli Stati membri di adottare misure per agevolare o incoraggiare la presentazione di domande per l'estensione delle autorizzazioni vigenti agli usi minori. Tali misure possono comprendere, ad esempio, l'istituzione di un regime di diritti ridotti, procedure accelerate per la valutazione delle domande, sistemi di sensibilizzazione per le parti interessate, provvedimenti per disincentivare il ricorso ad altre misure, ed in particolare alle misure di emergenza di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

3.4. Maggiore chiarezza

Uno dei principali ostacoli che impediscono di valutare la portata del problema degli usi minori è la mancanza di un elenco concordato di usi minori da impiegare per la ricerca di soluzioni comuni.

Il regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede una maggiore trasparenza in questo senso, in quanto obbliga gli Stati membri a predisporre un elenco di usi minori a livello nazionale.

3.5. Fondo europeo per gli usi minori

A norma dell'articolo 51, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1107/2009 la Commissione è tenuta a valutare l'esigenza e le possibilità di istituire un fondo (cfr. punto 4).

4. Opzioni programmatiche considerate

Lo studio condotto dall'FCEC ha individuato quattro opzioni, emerse dai contributi degli Stati membri e delle parti interessate, che spaziano dall'assenza di finanziamenti da parte della Commissione ad un finanziamento significativo stanziato attraverso un Fondo europeo strutturato e riconosciuto.

1) La Commissione non stanziava alcun finanziamento

Nell'ambito di tale opzione la Commissione non partecipa direttamente alle attività relative agli usi minori. Ci si attende che le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, quali riprese al punto 3 della presente relazione, producano effetti positivi; occorre inoltre che tali disposizioni ricevano piena applicazione prima di prendere in considerazione qualsiasi altra iniziativa.

2) Gruppo di esperti dell'UE sugli usi minori

Questa opzione consiste nel ripristino dell'ex gruppo di esperti dell'UE, come descritto nel punto 2.3.2 della presente relazione. Due volte all'anno, la Commissione mette a disposizione la sala di riunione, rimborsa le spese di viaggio di un rappresentante per Stato membro e provvede all'indennità giornaliera per i coordinatori.

I costi diretti sono stimati nell'ordine di 44 000 euro annui, sono sostenuti dalla Commissione e non comprendono le risorse che servono alla Commissione per partecipare alle riunioni e realizzarne il seguito.

(Attività: condivisione di informazioni e di esperienze acquisite a livello nazionale ed avvio di progetti bilaterali tra Stati membri.)

3) La Commissione finanzia parzialmente una struttura di coordinamento (segretariato tecnico)

Questa opzione rispecchia l'opzione 2, alla quale vengono aggiunte due posizioni equivalenti a tempo pieno nell'ambito di un segretariato tecnico esterno alla Commissione. La Commissione sta sovvenzionando parzialmente il sistema. Il segretariato ha un'identità giuridica e risponde ad un comitato direttivo composto dagli Stati membri, dalle parti interessate che contribuiscono a finanziarlo e dalla Commissione.

Il bilancio necessario per attuare l'opzione 3 è stato stimato in un rango compreso tra 0,5 e 0,7 milioni di euro all'anno, da dividere tra la Commissione e gli Stati membri. Il cofinanziamento della Commissione, a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, potrebbe assumere la forma di una sovvenzione conforme al titolo VI del regolamento finanziario (regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012).

(Attività: oltre alle attività di cui al punto 2, coordinare i lavori relativi agli usi minori tra gli Stati membri e le parti interessate, creare e mantenere una banca dati sugli usi minori, promuovere l'armonizzazione (ad esempio le definizioni dei gruppi di colture e dei gruppi di organismi nocivi e l'elaborazione di orientamenti.)

4) Finanziare parzialmente una struttura di coordinamento (segretariato tecnico) e progetti specifici.

L'opzione 4 comprende l'opzione 3 e in aggiunta prevede un sostegno finanziario limitato da parte dell'UE per progetti finalizzati alla produzione di dati sull'efficacia e sulla sicurezza, alla valutazione dei fascicoli ed all'autorizzazione dei singoli usi minori.

A seconda del numero di progetti da finanziare occorrerebbe un bilancio stimato in un rango compreso tra 1,2 e 6 milioni di euro annui. Questa opzione richiede che i costi vengano condivisi tra tre gruppi di parti interessate (l'industria, i coltivatori e la Commissione/gli Stati membri).

(Attività: in aggiunta a quelle di cui al punto 3, produzione di dati sugli usi minori per la presentazione di fascicoli a livello zonale, con ripercussioni attese a livello di tutta l'UE.)

5. Conclusioni

Dalle opinioni degli Stati membri e delle parti interessate è emersa con chiarezza la richiesta di attivare un intervento europeo coordinato (cui si è mostrato favorevole il 96% dei partecipanti all'inchiesta generale promossa dall'FCEC, mentre il 4% ha risposto di non sapere). Nessun interesse è stato espresso per le opzioni 1 e 2. I responsabili delle decisioni politiche hanno espresso una preferenza maggioritaria per l'opzione 3, mentre una chiara indicazione a favore dell'opzione 4 è stata espressa dai coltivatori e dall'industria fitosanitaria, che si sono mostrati favorevoli all'istituzione di un fondo che verrebbe ad aggiungersi al sostegno finanziario, di per sé già consistente, fornito a livello nazionale in tutta l'UE (valore stimato di 8 miliardi di euro).

La Commissione ritiene inoltre che questa opzione vada oltre il campo di applicazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e che per questo motivo richieda una modifica della base giuridica vigente, il che non è fattibile a breve e a medio termine.

Gli Stati membri hanno espresso la necessità urgente di coordinamento e di condivisione di informazioni nell'ambito di una piattaforma comune di esperti dell'UE in materia di usi minori. Le parti interessate hanno indicato che preferiscono aggiungere ulteriori finanziamenti alle fonti già esistenti per la produzione di dati.

La Commissione riconosce che una simile struttura di coordinamento sarebbe utile per promuovere sinergie e per evitare una duplicazione di iniziative, ma anche per garantire investimenti efficaci dei fondi nazionali.

La Commissione è pronta ad assistere e a concedere contributi finanziari a breve e medio termine per la creazione di una simile struttura indipendente di coordinamento (opzione 3 delle opzioni programmatiche considerate), in base all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Una prima analisi indica che un fondo di 350 000 euro annui sarebbe sufficiente ad adottare i provvedimenti necessari considerati nell'ambito dell'opzione 3.

La Commissione ritiene pertanto che in questa fase non sia necessaria una proposta legislativa specifica rivolta al Parlamento ed al Consiglio concernente un Fondo per gli usi minori. La Commissione controllerà tuttavia i progressi compiuti nei prossimi anni e potrà proporre misure appropriate in funzione delle esperienze progressivamente acquisite dalla struttura di coordinamento, come indicato in precedenza.

La Commissione ritiene che l'istituzione di una struttura di coordinamento, combinata con la piena e corretta attuazione delle nuove disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009 di cui al punto 3 della presente relazione, contribuirà in maniera decisiva ad alleviare il problema degli usi minori.

Oltre alla struttura di coordinamento proposta sugli usi minori la Commissione, nell'ambito dell'ultimo invito a presentare proposte in relazione al settimo programma quadro per la ricerca⁸, sosterrà un'iniziativa ERANET per la gestione integrata degli organismi nocivi (IPM, Integrated Pest Management) con specifico riferimento agli usi minori (IPM ERANET). Le iniziative ERANET rappresentano strumenti di coordinamento della ricerca che permettono agli Stati membri di coordinare le proprie attività nazionali di ricerca e in ultima istanza di finanziare progetti comuni. Tali strumenti offrono agli Stati membri e associati significative opportunità di scambiarsi informazioni, mettere in comune le risorse e concordare impostazioni comuni per la ricerca in determinati settori. L'iniziativa IPM ERANET sarà avviata all'inizio del 2014 con l'obiettivo di creare sinergie e di garantire un livello più elevato di attuazione della IPM tra gli agricoltori europei in relazione alle colture minori. Sarà fondamentale garantire il coordinamento tra tale iniziativa ERANET e la struttura di coordinamento proposta anche per risolvere futuri problemi concernenti gli usi minori.

⁸ Programma di lavoro "Cooperazione" del 7° PQ: Agricoltura e pesca, alimentazione e biotecnologie, argomento BEBC. 2013.1.4-02: gestione integrata degli organismi nocivi (IPM) – ERANET, invito FP 7-ERANET-2013-RTD).

La Commissione chiede inoltre la piena partecipazione dei soggetti interessati pertinenti al fine di attuare con successo il regolamento (CE) n. 1107/2009 e di trovare soluzioni valide in tutta l'UE per i problemi legati agli organismi nocivi delle colture minori. È opportuno prestare particolare attenzione all'attuazione delle pratiche di gestione integrata degli organismi nocivi ed alle sostanze attive a basso rischio, ai biopesticidi ed alle sostanze di base, in linea con i principi della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.